



ucb.UCB_MEF. I . 0042170 . 11-07-2012

Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 2 come modificato dall'articolo 1 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, che al comma 9 dispone l'attribuzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1, della legge 22 maggio 2010, n.73 che all'articolo 2, comma 1 ter dispone la soppressione delle Direzioni territoriali dell' Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 recante il Codice del processo amministrativo;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2011, n.173;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, n.109 recante il "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a novanta giorni del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n.147 recante il "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi non superiori a novanta giorni del Ministero dell' economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza";

VISTO il decreto Ministeriale del 23 dicembre 2010 di riallocazione delle funzioni e delle attività svolte dalle sopresse Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto Ministeriale del 5 gennaio 2012 recante disposizioni organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;



VISTA la nota del 22 marzo 2012 con la quale l'Ufficio legislativo – Economia ha comunicato i chiarimenti forniti dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione in ordine all'applicazione dell'art.1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;

RAVVISATA la necessità di procedere all'attuazione di quanto disposto dal sopra citato comma 9-bis dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, inserito dall'articolo 1 del decreto legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, facendo particolare riferimento alla struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal menzionato Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover provvedere all'individuazione dei soggetti a cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi rientranti nelle materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione dell'art. 2, commi 9 bis e seguenti della legge 241/90, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, in caso di inerzia nell'emanazione di provvedimenti amministrativi il potere sostitutivo è attribuito, per gli Uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero, compresi gli Uffici centrali di bilancio, al Dirigente generale preposto alla struttura di cui fa parte l'ufficio inadempiente. Per i procedimenti amministrativi di competenza degli Uffici alle dirette dipendenze dei Capi Dipartimento, il potere sostitutivo ricade sul Capo Dipartimento stesso. Per la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, ivi comprese le sedi territoriali della Scuola, il potere sostitutivo è attribuito al Direttore amministrativo della Scuola.
2. Nei procedimenti amministrativi di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato il potere sostitutivo in caso di inerzia è esercitato:
 - a) dal Direttore della Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione per le materie di cui all'art. 4 del DM 23/12/2010, ferma restando l'esclusiva competenza delle amministrazioni tenute ad emettere i provvedimenti stipendiali e il potere sostitutivo riservato al soggetto individuato dalla singola amministrazione responsabile della spesa;
 - b) dal Direttore della Direzione centrale dei servizi del Tesoro nelle materie di cui all'art. 5 del DM 23/12/2010;
 - c) dall'Ispettore Generale Capo di Finanza per tutte le restanti attribuzioni.
3. Nei procedimenti amministrativi di competenza delle Segreterie delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali il potere sostitutivo in caso di inerzia è esercitato dal Direttore della Direzione centrale della giustizia tributaria.
4. Qualora il Direttore generale competente ai sensi dei precedenti commi non sia stato nominato e non sia stato adottato un provvedimento di reggenza o di delega di firma, il potere sostitutivo è esercitato dal Capo del Dipartimento e, per la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, dal Dirigente dell'Ufficio di coordinamento dell'attività amministrativa.



5. In ogni caso, a seguito dell'istanza del privato ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 2 della legge 241/90 come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, gli Uffici competenti trasmettono immediatamente la documentazione al titolare del potere sostitutivo indicato dal presente decreto onde consentire l'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento nel rispetto della scadenza temporale prescritta.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito internet del Ministero.

Roma, 13 GIU. 2012

IL MINISTRO

